

Giuseppe Romanello
Carlo...

TRIBUNALE DI POTENZA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

IL GIUDICE

Letti gli atti del procedimento penale suindicato, iscritto nei confronti di ROMANIELLO Giovannino per l'ipotesi di reato di cui all'art. 595 c.p.;
vista la richiesta di archiviazione del PM e l'opposizione della PO;
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 20.06.2017;

Osserva

Con la querela presentata in data 25.11.2016 SABIA Vito e D'ANDREA Anna si dolevano del contenuto dell'intervento effettuato dal ROMANIELLO, nella sua qualità di consigliere regionale, nel corso della seduta del consiglio regionale del 11.10.2016, allorché lo stesso dopo aver richiamato l'azione giudiziaria in corso da parte della Procura regionale della Corte dei Conti contro il SABIA (nella sua qualità di Irpt della società Oxford School) chiedeva di conoscere le azioni intraprese dagli uffici regionali al fine di recuperare le somme dovute ed **"evitare che possano avvenire sotto altre denominazioni di società le stesse attività illecite"**, aggiungendo poi di sapere che soggetti rappresentanti e/o che operano con tale società continuavano a frequentare gli uffici della regione ed invitando a **"stare attenti quando si emanano i bandi e quando si assegnano ad alcune società la gestione di corsi di formazione, al fine di evitare che sotto altre forme continuino ad operare coloro i quali hanno prodotto questo danno"**. Aggiungeva, infine, di aver ricevuto la confidenza di un insegnante che sarebbe stato costretto a restituire una parte della somma ricevuta per il lavoro svolto.

Deve preliminarmente rilevarsi che il dato storico posto a fondamento dell'intervento del ROMANIELLO risulta vero e provato: il SABIA risulta essere stato condannato dalla Corte dei Conti (sia in primo che in secondo grado) al pagamento della somma di oltre € 200.000 a titolo di risarcimento del danno amministrativo contabile causato all'Ente per le attività poste in essere dalla società Oxford.

Quando affermato dal ROMANIELLO è, quindi, assolutamente vero.

Non si comprende allora quale sarebbe il profilo offensivo del fatto che un consigliere regionale solleciti gli uffici preposti a vigilare (sia sull'assegnazione degli appalti che sull'esecuzione degli stessi) al fine di evitare che tali situazioni illecite possano ripetersi.

Nessun riferimento offensivo risulta formulato se si sollecita a fare maggiore attenzione nei rapporti contrattuali e/o istituzionali con soggetti che risultano condannati al pagamento di ingenti somme (e che - allo stato - si sono visti bene dal pagare) per danni contabili causati all'Ente.

Né può in sede di opposizione all'archiviazione, sollecitare l'azione penale contro il ROMANIELLO per eventuali diverse ipotesi di reato (quali calunnia e omessa denuncia) atteso che nessun elemento relativo all'infondatezza dell'indicazione relativa alla confidenza ricevuta dall'insegnante risulta acquisito e/o prospettato (anzi, si ricavano elementi di conferma a tale ipotesi nelle motivazioni della sentenza della Corte dei Conti in atti, dove si dà atto che la società maggiorava fittiziamente i costi sostenuti), né sussiste l'ipotesi di cui all'art. 361 c.p. per l'espressa previsione di cui all'ultimo comma di tale norma.

Non può trovare accoglimento neanche la richiesta di integrazione probatoria avanzata dalla difesa atteso che, come affermato dallo stesso difensore degli oppositori **"il reato ipotizzato ... attiene ad una diffamazione a mezzo stampa ex art. 595 c.p. [n.d.r.: il richiamo alla diffamazione a mezzo stampa appare probabilmente il refuso di scrittura, atteso che trattasi di un intervento in una seduta pubblica] o diffamazione semplice, e dunque di natura prevalentemente documentale, le cui condotte di reato risultano compiutamente provate per tabulas"**.

Non si comprende (anche perché non specificato) quali ulteriori elementi di conoscenza sul contenuto dell'intervento dell'indagato nel corso della seduta del consiglio regionale (di cui è stata prodotta la trascrizione integrale) potrebbe portare l'escussione dei querelanti o, a maggior ragione l'escussione di

[Firma]


"*Sabia Angelo Vito (!)*" il cui nominativo emerge solo nell'opposizione e non si specifica che ruolo lo stesso può avere avuto rispetto ai fatti.

Deve, infine, rilevarsi come (anche a voler ipotizzare un possibile -inesistente- profilo illecito nelle dichiarazioni dell'indagato) sussiste pienamente la scriminante richiamata dal PM nella sua richiesta di archiviazione (rispetto alla quale la difesa degli opposenti nulla contesta), atteso che l'intervento del ROMANIELLO risulta posto in essere nell'esercizio delle sue funzioni di consigliere regionale. Pertanto, letto l'art. 409 c.p.p.

P.Q.M.

dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Autorizza le parti interessate a prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Potenza, li' 29.06.2017.

Il Giudice
dott. Lucio Setola



TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE G.I.P.
30 GIU. 2017
DEPOSITATO IL CANCELLIERE



**TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE G.I.P.**

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale.

Potenza, li _____

30 GIU. 2017

l'assistente giudiziario
Nicola Di Giovanni



C
R
R
R

VI
m

ca

Pi

At

LI

Av

PO